

Delibera n.55/2017

Premio di risultato anni 2016 e 2017

L'Autorità, nella sua riunione del 6 aprile 2017

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità");
- VISTO** il Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 38, comma 4, come da ultimo modificato dalla delibera n. 54/2017, in base al quale il Consiglio stabilisce, per ciascuna qualifica, un premio di risultato individuale annuale in valore percentuale sullo stipendio lordo fino ad un massimo pari al 15,5%;
- VISTA** la delibera n. 138/2016 del 24 novembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
- VISTO** l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali, in conformità con il mandato del Consiglio, nell'incontro del 27 marzo 2017, il quale prevede che il premio di risultato individuale annuale sia riconosciuto nel valore del 15,5% dello stipendio lordo per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
- CONSIDERATO** che è in via di conclusione la fase di valutazione delle prestazioni del personale dell'Autorità relativa all'anno 2016 che costituisce il presupposto della liquidazione del premio di risultato per il medesimo anno da corrispondere entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 44, comma 8, del citato Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale;
- CONSIDERATO** che è in via di conclusione la fase di assegnazione degli obiettivi al personale dell'Autorità per l'anno 2017 sulla base dei quali il personale dell'Autorità sarà valutato ai fini della liquidazione del premio di risultato per il medesimo anno;
- RITENUTO** pertanto di procedere, ai sensi del citato articolo 38, comma 4, del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, a stabilire per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la misura della percentuale dello stipendio lordo da applicare per la determinazione del premio di risultato individuale da riconoscere al personale dipendente dell'Autorità, in funzione dei risultati raggiunti da ciascuno in esito alla valutazione annuale delle prestazioni;

RITENUTO

di fissare, sulla base dell'accordo raggiunto con le Organizzazioni sindacali, al 15,5%, la misura del valore percentuale sullo stipendio lordo al quale commisurare il Premio di Risultato individuale per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per tutte le qualifiche rivestite dal personale avente diritto;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. la misura del premio di risultato individuale per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è stabilito nel valore del 15,5% dello stipendio lordo per tutto il personale avente diritto;
2. E' demandata al Segretario Generale l'adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per l'attuazione della presente delibera.

Torino, 6 aprile 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi